



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Ord. n. 6

del 10-06-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA SULLA STRADA COMUNALE DEL CIMITERO DL CAPOLUOGO PER I GIORNI 10 E 11 GIUGNO 2020 E INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DA PIANTE DI ALTO FUSTO.

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, in particolare nella strada denominata Via Roma che porta al Cimitero del Capoluogo, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità, nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada nonché interferiscono pericolosamente alcune linee elettriche;

CONSIDERATO che:

- tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale;
- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 21 del 31/10/2019 con la quale per medesime problematiche e fini è stata incaricata l'Impresa Boschiva Marini Ornella per interventi simili su Corso Vittorio Emanuele

ATTESO che ad oggi persistono condizioni di pericolo in particolare sulle pertinenze stradali limitrofe alle particelle n.ri 323,326,327,469,582 e 583 del foglio n. 1, scaturita dalla suddetta vegetazione che va urgentemente eliminata al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità, mediante il taglio di alcune piante sovrastanti nella fascia di rispetto di mt 3 dal ciglio stradale;

RITENUTO che tale situazione debba essere risolta nell'immediato, provvedendo al taglio mediante ditta boschiva;

INDIVIDUATO pertanto nell'impresa boschiva Marini Ornella l'Operatore Economico, che dovrà provvedere a tale intervento sulle particelle sopra elencate, la quale sentita per le vie brevi si è resa immediatamente disponibile;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla chiusura al traffico veicolare come richiesto nel giorno 02/11/2019, al fine dell'effettuazione dei lavori di taglio sia privati che pubblici;

Visto l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";
Visto l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";
Visto l'art. 892 e successivi del Codice Civile;
Visto l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;
RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

All' O.E. Marini Ornella l'immissione sulle particelle n.ri 323,326,327,469,582 e 583 del foglio n. di questo Comune, limitrofe alla strada comunale ai fini di:

- a) taglio di n. 4 piante di quercia a ridosso della particella n. 469 del foglio n. 1 (fronte cimitero comunale) come da indicazioni in loco che verranno impartite dal sottoscritto;**
- b) taglio di n. 15 arbusti e n. 3 piante di acacia a ridosso delle particelle n.ri 323,326,327, 582 e 583 del foglio n. 1 (strada di ingresso al cimitero da via Roma lato dx) come da indicazioni in loco che verranno impartite dal sottoscritto;**

in quanto tali alberature che per essiccamento o forte inclinazione risultano pericolose per la circolazione stradale e per la linee aeree esistenti, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;

b) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti da tali fondi.

il tutto in deroga alle vigenti normative nazionali e Regionali in quanto del tutto incompatibili con la contingenza verificatasi ed in atto.

e a tal fine

DISPONE

- Di notificare il presente provvedimento mediante consegna a mani all'O.E. Marini Ornella;
- Di trasmettere mediante pec la presente ordinanza con tutta la documentazione giustificativa al competente Servizio della Regione Abruzzo DPD024 - Ufficio Autorizzazioni, licenze, verifica e pagamento danni da calamità, procedure UMA, indennità e pagamenti compensativi (sede Teramo) e per conoscenza al Comando Stazione di Fano Adriano dei Carabinieri Forestali;

ORDINA altresì

per i giorni 10 e 11 giugno 2020 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada Comunale che conduce al cimitero del Capoluogo per il tratto interessato da tali interventi;

La presente ordinanza è resa pubblica e pertanto efficace subordinatamente alla posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale a cura dell'impresa boschiva incaricata;

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza. Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art.12 CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicata la sanzione prevista dal Codice della strada;

AVVISA

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c.3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, ovvero a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/90 avverso alla presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR di Teramo, per cause di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

DISPONE

Alla presente ordinanza sia data massima pubblicità mediante pubblicazione all'albo on-line, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Pietracamela, ai Carabinieri Forestali Del Parco, all'Ufficio di Polizia Locale, i quali provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
SERVI LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 10-06-2020 al 25-06-2020

Fano Adriano, li 10-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to